

ROMA



Dipartimento Risorse Economiche
Direzione Gestione dei procedimenti
Connessi alle Entrate Fiscali

prot: QB20200077587

del: 31/01/2020

- A Æqua Roma S.p.A.

- Ai Funzionari della Direzione per la Gestione
 dei Procedimenti connessi alle Entrate
 Fiscali

- AI Personale dell'area tributi del
 Dipartimento Risorse Economiche
 Tramite email

- e, p.c. All' Assessore al Bilancio e al coordinamento
 strategico delle Partecipate

CIRCOLARE

Oggetto: Applicazione esenzione IMU agli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività sportive.

1. Premessa

La presente circolare ha come obiettivo di approfondire l'applicazione dell'esenzione IMU ex articolo 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, con specifico riferimento agli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività sportive.

In particolare, si intende esplicitare quali elementi debbono essere presi in considerazione dagli operatori del settore, al fine di stabilire quando l'attività sportiva possa ritenersi svolta con modalità non commerciale all'interno di immobili posseduti e destinati esclusivamente alle attività sportive dilettantistiche e quali siano gli indicatori che possono essere utilizzati per individuare, all'interno della stessa attività sportiva, quelle attività che per loro caratteristiche presentano elementi di commercialità che non consentono di applicare l'esenzione IMU in tutto o in parte.

Roma Capitale

Via Ostiense, 131/L – 00154 Roma

Tel. 06.6710.3337-73877

protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it

2. Il quadro normativo

L'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Successivamente, l'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha stabilito l'applicazione a regime dell'IMU, così come disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, eliminando, quindi, la fase sperimentale.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 13 stabilisce che l'IMU deve essere applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili.

Il comma 8 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, dispone che si applica all'IMU l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI). Tale disposizione prevede che sono esenti *“gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”*.

La suddetta norma di esenzione è stata dapprima modificata dal comma 1, dell'art. 91-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2014, l'ambito di applicazione dell'esenzione anche agli immobili in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica.

Da ultimo, la stessa disposizione è stata modificata per effetto del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il quale ha precisato che nella norma di esenzione non sono ricompresi gli immobili sede di partiti politici.

Si deve, altresì, evidenziare che il comma 4 dello stesso articolo 91-bis ha abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale prevedeva che l'esenzione in parola si intendeva applicabile alle attività indicate nella lett. i) che non avessero esclusivamente natura commerciale.

In merito all'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 all'IMU, è di fondamentale importanza richiamare l'attenzione sul contenuto dei commi 2 e 3 dello stesso articolo 91-bis del citato D.L. n. 1 del 2012. Il comma 2 stabilisce che *“qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella*

quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013'.

Nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento di cui al predetto comma, il successivo comma 3, integrato dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione in esame si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze *"sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali"*.

A tale previsione normativa è stata data attuazione con il D. M. 19 novembre 2012, n. 200, al quale è stata attribuita efficacia di norma di rango primario attraverso il richiamo effettuato allo stesso dall'articolo 9, comma 6-ter, del citato D.L. n. 174 del 2012 il quale prescrive che *"le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200"*.

Per completezza, si segnala che la legge 27 dicembre 2019, n. 167 (Legge di Bilancio 2020) - che dispone, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), fatta eccezione per la componente TARI, e riscrive la disciplina dell'IMU (commi da 739 a 783) - all'articolo 1, comma 759, lett. g), conferma tra le fattispecie esenti dall'IMU gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i), stabilendo che si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1 del 2012, nonché il regolamento di cui al DM 19 novembre 2012, n. 200.

3. Il Regolamento di cui al D.M. 19 novembre 2012

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione in argomento, il Regolamento presuppone la sussistenza di due requisiti di natura soggettiva e oggettiva, nonché il rispetto di ulteriori requisiti di carattere generale e di settore.

3.1 Il requisito soggettivo

L'articolo 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 richiama i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, vale a dire gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato.

In tale ambito, quindi, devono essere ricompresi:

- gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio);
- le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
- gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

Nell'ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose (ad esempio: legge 11 agosto 1984, n. 449, per la Tavola valdese; legge 22 novembre 1988, n. 516, per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno; legge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assemblee di Dio in Italia - ADI; legge 8 marzo 1989, n. 101, per le Comunità ebraiche italiane; legge 12 aprile 1995, n. 116, per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia - UCEBI; legge 29 novembre 1995, n. 520 per la Chiesa evangelica luterana d'Italia-CELLI; legge 30 luglio 2012, n. 126 per la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; legge 30 luglio 2012, n. 127 per la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; art. 16 della legge 30 luglio 2012, n. 128 per la Chiesa Apostolica in Italia; legge 31 dicembre 2012, n. 245 per i Buddhisti; legge 31 dicembre 2012, n. 246 per gli Induisti).

3.2 Il requisito oggettivo

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali siano destinati esclusivamente allo svolgimento delle seguenti attività:

- assistenziali;
- previdenziali;

- sanitarie;
- ricerca scientifica;
- didattiche;
- ricettive;
- culturali;
- ricreative;
- sportive;
- indicate dall'art. 16, lett. a), della già citata legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le attività di religione e di culto, che sono "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana".

3.3 I requisiti generali

Sono da considerarsi requisiti generali:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
- b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nella risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013 è stato precisato che detti requisiti generali integrano quelli di carattere soggettivo già previsti dalla lett. i), comma 1, dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, la cui mancanza determina, quindi, la perdita del requisito di carattere soggettivo e di conseguenza quella del beneficio fiscale.

3.4 Requisiti di settore, con particolare riferimento alle attività sportive

Con specifico riferimento ai requisiti di settore, per le attività sportive, la lettera m), comma 1, dell'articolo 1 del Regolamento le definisce come quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il successivo articolo 4, comma 6, del Regolamento prevede che lo svolgimento di tali attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro

versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

A questo proposito, la Commissione stabilisce che, *“per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite”*.

Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'ente svolga nell'immobile esclusivamente attività sportiva agonistica “organizzata” direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).

Nel caso di attività mista occorre applicare l'anzidetto criterio della gratuità della prestazione ovvero del corrispettivo simbolico.

In merito all'attività sportiva dilettantistica svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, è bene precisare che la stessa consiste nella formazione, didattica, preparazione ed assistenza allo sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale a fronte della corresponsione da parte dei frequentatori del contributo per l'iscrizione. In particolare, tale contributo di iscrizione ha la mera funzione di consentire alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche di organizzare l'attività sportiva all'interno delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, infatti, essendo inserite nell'ordinamento sportivo, sostengono spese per le iscrizioni alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di promozione sportiva per le diverse discipline sportive organizzate, per il tesseramento dei propri frequentatori alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva, per l'organizzazione dell'attività didattica concretizzantesi in corsi per le diverse discipline sportive e, in alcuni casi, per la partecipazione alle gare anche in trasferta, organizzate dalle richiamate Federazioni ed Enti.

Queste società devono anche sostenere spese per la manutenzione degli impianti che devono essere tenuti secondo le norme dettate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di promozione sportiva in relazione alle diverse discipline. Spese sono anche previste per la formazione di tutti coloro che operano all'interno delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che per la peculiarità dell'attività svolta, necessitano di continuo aggiornamento e preparazione.

Occorre tener presente che per creare atleti agonisti di vertice si devono compiere tutti i numerosi passaggi propedeutici: scuola bambini, scuola ragazzi, scuola amatori; organizzazione e partecipazione a manifestazioni e gare correlate le une alle altre.

Per il proseguimento di tale obiettivo il CONI, infatti, abbraccia l'intera attività sportiva dilettantistica sotto tutti i suoi aspetti: olimpico, base, promozionale, amatoriale, (escluso quello commerciale), attraverso i centri sportivi dilettantistici in quanto affiliati alle Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva.

I centri sportivi che non sono gestiti dai soggetti costituiti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, di contro, non sono tenuti al rispetto di detti percorsi, poiché non sono direttamente coinvolti nella promozione dello sport dilettantistico che registra costi elevatissimi anche a livello di base.

4. Attività sportive: il problema della promiscuità

In merito alle attività svolte dalle Associazioni Sportive ovvero Società Sportive Dilettantistiche, l'Associazione A.N.I.F. Eurowellness, che rappresenta una delle principali organizzazioni degli operatori di settore sul territorio italiano, si è fatta promotrice dell'apertura di un tavolo tecnico di lavoro con il Dipartimento Riscorse Economiche di Roma Capitale, promuovendo l'individuazione di un criterio, il più possibile oggettivo, che consentisse di ripartire l'attività sportiva in "imponibile" e "non imponibile" ai fini IMU, fermo restando che il diritto all'esenzione compete con riferimento alle attività sportive che rispettano tutti i requisiti descritti in precedenza, rimanendo, invece, escluse le attività, anch'esse sportive, per le quali i presupposti delineati risultano carenti.

Ciò in considerazione del fatto che talune attività svolte all'interno delle strutture, pur essendo inquadrabili come attività sportive in generale, non presentano connotati di gratuità ovvero hanno a oggetto attività non affiliate al CONI (cfr per l'elenco completo delle attività affiliate CONI il documento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1569 del 10/05/2017) oppure si rivolgono a una platea di soggetti che utilizzano gli spazi in modo saltuario assumendo la veste di ospiti.

Poiché le medesime attività insistono sugli stessi spazi, la parzializzazione della base imponibile derivante dalla rendita catastale non potrà avvalersi del parametro superficie come principalmente suggerito dalle istruzioni ministeriali.

Dall'analisi di una serie di fattispecie concrete, riguardanti principalmente operatori sportivi rientranti nella categoria delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche costituite ex art. 90 L. n. 289 del 2002 che si è inteso osservare di concerto con l'Associazione, è emerso che dalla documentazione contabile obbligatoria (dichiarazione dei redditi e bilanci delle associazioni e società sportive dilettantistiche) si può rilevare che le stesse strutture provvedono a identificare questa distinzione tra attività istituzionali e non, all'interno del modello dichiarativo degli studi di settore allegati alle dichiarazioni dei redditi di ciascun anno (sino all'entrata in vigore della legge 21 giugno 2017, Decreto del 09/08/2019 - Min. Economia e Finanze Pagina 1 n. 96, che prevede che gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale altrimenti conosciuti come I.S.A.) sostituiti, a decorrere dal 2019, dai modelli dichiarativi I.S.A. con riferimento all'esercizio 2018.

In particolar modo, nel corso dell'indagine eziologica intrapresa nei modelli anonimi presentati quali esempi di studio dall'ANIF, si è avuto modo di verificare che tali "enti" sportivi, mediante la concertazione con le associazioni di categoria, sono stati posti nella condizione di poter definire la suddetta distinzione; ciò è avvenuto, in particolar modo, con l'evoluzione dello studio di settore UG83U sostituito, dal 2012, dallo Studio di settore VG83U "Gestione di Impianti Sportivi" (Vds. Decreto M.E.F. del 28.12.2018, nota Tecnica Metodologica Alleg. 19), entrato in vigore in data 30.03.2013).

A ben vedere, lo studio di settore VG83U, mediante il quale l'amministrazione finanziaria si proponeva l'obiettivo di "riconoscere" con maggiore precisione ed obiettività la realtà dimensionale delle strutture sportive esercitate ai sensi dell'art. 90 L. n. 289 del 2002, rientranti nella categoria economico statistica degli "Impianti Sportivi", postulava il "giudizio" sui valori dichiarati secondo i criteri di congruità, coerenza e normalità economica, all'analitica identificazione di tutti i tratti "genetici" ed operativi del dichiarante (ovvero il gestore dell'Impianto Sportivo), mediante la rimodulazione del Quadro D, del modello dichiarativo definito "Elementi Specifici dell'attività", introducendo la possibilità del dichiarante di connettere i valori contabili derivanti dal bilancio con parametri specifici compendati nelle seguenti sezioni:

- Tipologia dei corsi offerti – con cui il dichiarante veniva messo nella condizione di poter individuare fra alcune macro discipline sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, quelle dallo stesso esercitate;
- Modalità di Espletamento dell'attività – con cui il dichiarante ha potuto individuare la proporzione delle attività esercitate con modalità inequivocabilmente non commerciale distinguendole da quelle esercitate con modalità definibili commerciali.
- Altri Elementi Specifici – con cui si è dato modo di al dichiarante di fornire precisa indicazione circa la propria natura giuridica, il contesto normativo e regolamentare a cui fa riferimento, ed il regime fiscale applicato. In tale ultima sezione, inoltre, l'"ente sportivo" era tenuto a dichiarare:
 - "rigo D37 = Iscrizione al registro CONI relativo alle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche";
 - "rigo D38 = Proventi conseguiti dalle società sportive dilettantistiche, di cui all'art. 90 della legge n. 289/2002, in diretta attuazione degli scopi istituzionali";
 - "rigo D39" = regime agevolato L. 398/1911.

Dall'evoluzione dei modelli dichiarativi fiscali come sopra descritta, emerge palese la volontà del legislatore che, nel corso del 2012, ha reputato opportuno definire i modelli di inquadramento giuridico, economico e fiscale di una serie di operatori Istituzionali all'interno di un settore molto incidente nel tessuto socio economico del nostro Paese, quali sono quelli valutati nel tavolo tecnico anzidetto, così come emerge, altrettanto chiaro, che tale evoluzione ha investito proprio in quell'anno, in maniera trasversale, tutto l'arco normativo di carattere tributario (Vds. normativa IMU decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200) e riguardante i soggetti di cui all'art. 90 L. n.

289 del 2002, con la finalità di stabilire principi omogenei con cui definire in ogni ambito quali possono intendersi attività esercitate con modalità non commerciali.

Si tenga, infine, debitamente conto che, le successive evoluzioni dei modelli dichiarativi S.D.S. presi in esame, seppur con alcune distinzioni, hanno sempre mantenuto inalterati i meccanismi ed i parametri che di seguito si analizzeranno nello specifico, ivi compresi gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, motivo per cui, la sintesi a cui si giungerà al termine del presente documento, potrà legittimamente assumere una efficacia inalterata a decorrere dall'annualità 2012 sino ai giorni nostri.

Nello specifico, è stato verificato che a partire dal periodo d'imposta anno 2012 le associazioni e società sportive dilettantistiche presentano il modello studio di settore VG83U, da allegare obbligatoriamente al modello UNICO per le seguenti attività economiche connesse ai codici ATECO 2007:

- 93.11.20 - Gestione di piscine;
- 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti;
- 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.;
- 93.13.00 - Gestione di palestre.

Come descritto nella precedente narrativa, il modello osservato in ragione dell'anno d'imposta, si compone di diversi quadri ma, per le finalità che qui occorrono, sono funzionali le informazioni, espresse in termini percentuali rispetto all'intera attività svolta, presenti nel quadro D – Elementi specifici dell'attività, e in particolare nella sezione intitolata "Modalità di espletamento delle attività" righe dal D21 al D40.

Analizzando in maniera approfondita le informazioni contenute nei righe da D21 a D40, si può immediatamente derivare l'esenzione per le percentuali contenute nei righe seguenti:

- D21 (abbonamenti body building, nuoto libero e corsi collettivi (fitness, ginnastica arti marziali e sport da combattimento, nuoto tennis, ballo, etc.);
- D26 (abbonamenti e ingressi percorsi da golf);
- D27 (Maneggio cavalli incluse passeggiate, lezioni di equitazione e pensioni cavalli);
- D31 (Organizzazione di eventi e manifestazioni sportive).

Si tratta di attività direttamente connesse allo scopo istituzionale e, per questo motivo, rispettose delle condizioni di esenzione previste dalla normativa generale e di settore.

Per le percentuali riportate negli altri righe, invece, non si ritengono realizzate le condizioni di esenzione come descritte in precedenza. Si richiamano a titolo di esempio:

- D22 (ingressi giornalieri);
- D23 (lezioni individuali a pagamento);
- D24 (noleggio impianti sportivi)
- D25 (noleggio piste e attrezzature sportive);
- D28 (estetica solarium massaggi ed altri trattamenti estetici);

- D29 (fisioterapia);
- D30 (bar/ristorante);
- D32 (vendita di prodotti per trattamenti estetici);
- D33 (vendita di integratori alimentari);
- D34 (vendita di articoli di abbigliamento ed accessori sportivi e tecnici);
- D35 (Contratti di sponsorizzazione);
- D36 (altro).

Le informazioni riportate nei righi sopra descritti, pertanto, andranno utilizzate per la composizione della percentuale di attività sportiva da riportare alla rendita catastale e sottoporre a tassazione IMU

5. Conclusioni

Al fine di determinare la percentuale di rendita catastale avente la sola finalità sportiva da sottoporre a imponibilità IMU, occorrerà sommare le % indicate nello studio di settore dei seguenti righi:

- D22 (ingressi giornalieri);
- D23 (lezioni individuali a pagamento);
- D24 (noleggio impianti sportivi)
- D25 (noleggio piste e attrezzature sportive);
- D28 (estetica solarium massaggi ed altri trattamenti estetici);
- D29 (fisioterapia);
- D30 (bar/ristorante);
- D32 (vendita di prodotti per trattamenti estetici);
- D33 (vendita di integratori alimentari);
- D34 (vendita di articoli di abbigliamento ed accessori sportivi e tecnici);
- D35 (Contratti di sponsorizzazione);
- D36 (altro).

Cordiali saluti

Il Direttore
Claudio Saccotelli